



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 14 luglio 2023 n.107

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 19, comma 5, del Decreto Delegato 30 settembre 2013 n.129;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.53 adottata nella seduta del 21 giugno 2023;
Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

**MODIFICHE AL DECRETO DELEGATO 30 SETTEMBRE 2013 N.129
“REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER LA DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI
TURISTICHE DI CUI AL TITOLO V DELLA LEGGE 27 GENNAIO 2006 N.22 - LEGGE
QUADRO SUL TURISMO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO”**

Art. 1

(Modifica all'articolo 7, comma 4 del Decreto Delegato 30 settembre 2013 n.129)

1. Il comma 4 dell'articolo 7 del Decreto Delegato n.129/2013 è così sostituito:

“4. Qualora un soggetto già abilitato intenda conseguire estensioni dell'abilitazione all'uso professionale di ulteriori lingue straniere, è tenuto a presentare richiesta a ciò finalizzata, specificando nella medesima le ulteriori lingue oggetto della domanda di estensione. L'estensione dell'abilitazione all'uso professionale di ulteriori lingue straniere è riconosciuta:

- a) previo superamento della prova orale nella lingua straniera prescelta oggetto della domanda di estensione alla prima sessione d'esame utile, convocata anche ai soli fini dell'abilitazione in ulteriori lingue; ovvero
- b) previa presentazione all'UO Ufficio del Turismo di idonea certificazione della competenza linguistico - comunicativa nella lingua straniera oggetto della domanda di estensione. Tale certificazione deve essere in corso di validità, rilasciata da Enti Certificatori abilitati e la conoscenza della lingua straniera deve risultare essere di livello pari o superiore al C1.

Qualora la richiesta di estensione dell'abilitazione all'uso professionale di ulteriore lingua straniera pervenga da un soggetto madrelingua, il requisito della conoscenza della lingua straniera si intende già posseduto, senza necessità di procedere all'accertamento linguistico di cui alla lettera a), purché il soggetto richiedente abbia completato nel Paese di origine almeno l'intero ciclo di studi della scuola secondaria superiore. A tal fine è richiesto il deposito da parte del soggetto richiedente del

diploma della scuola secondaria superiore conseguito nel Paese di origine o di titolo di studio equipollente e relativa traduzione asseverata in lingua italiana.”.

Art. 2

(Modifica all'articolo 12, comma 1 del Decreto Delegato n.129/2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 12 del Decreto Delegato n.129/2013 le parole “minime e massime” sono soppresse.

Art. 3

(Modifica all'articolo 19, comma 1 del Decreto Delegato n.129/2013)

1. Il comma 1 dell'articolo 19 del Decreto Delegato n.129/2013 è così sostituito:

“1. Allo scopo di soddisfare tutte le richieste di servizi turistici resi dagli operatori professionali, nonché al fine di soddisfare tutte le richieste di servizi di guida ambientale escursionistica e di favorire lo sviluppo del turismo outdoor, è possibile fare ricorso limitatamente ai servizi di Guida turistica e di Guida ambientale escursionistica, a professionisti turistici forensi, purché siano regolarmente riconosciuti ed iscritti ai relativi Albi Professionali dei Paesi di provenienza e purché il servizio riguardi le lingue straniere per le quali non ci siano professionisti iscritti all'Albo di cui all'articolo 2.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 14 luglio 2023/1722 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Scarano – Adele Tonnini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Nicola Berti